Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto comprensivo
EMPOLI OVEST
Sede legale: Via delle Fiascaie, 12 - 50053, Empoli (FI)
C.F. / P.IVA 91048780489 - Cod. Univoco A6TBAE - Telefono (+39) 0571757400
sito web: www.istitutocomprensivoempoliovest.edu.it
PEC: FIIC876002@pec.istruzione.it PEO: FIIC876002@istruzione.it

I. C. - EMPOLI OVEST - EMPOLI (FI)
Prot. 0029785 del 02/11/2026
IV (Uscita)

AL PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE ATA
AL DSGA
AI GENITORI/TUTORI
AGLI ASSISTENTI ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE
AGLI ESPERTI ESTERNI
AGLI ATTI
AL SITO WEB

OGGETTO*:* Nota n. 154 del 02.11.2026_Decreto di Costituzione del Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione – *GLO* - A.S. 2026/2027.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTA la legge 107/2015;

VISTO il D.Lgs n. 66 del 2017 art. 9 comma 8;

VISTO il D.Lgs n.96 del 7 agosto 2019;

VISTA la legge 5 febbraio 1992 n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone in situazione di Handicap" (art. 15 comma 2) e le relative modifiche introdotte dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53, dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e dalla Legge 4 novembre 2010, n. 183 (art. 24);

VISTO il D.P.R. 24 febbraio 1994, (art. 6) "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap";

VISTO il D.L.sg 16 aprile 1994, n. 297 (art. 317, comma 2);

VISTA la legge n. 170, 8 ottobre 2010 - Gazzetta Ufficiale N. 244 del 18 Ottobre 2010, Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;

VISTO il Decreto Legislativo 7 agosto 2019, n. 96, avente ad oggetto "Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 29 dicembre 2020, n. 182, recante "Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66";

VISTO l'allegato B del succitato Decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 29 dicembre 2020, n. 182, avente ad oggetto "Linee Guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio

1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui all'articolo 7 del D.Lgs 66/2017 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche";

CONSIDERATO che l'art. 3, comma 6 del succitato Decreto n. 182/2020 prevede che "Il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia. La suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale";

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 come recepito dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

CONSIDERATO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107);

VALUTATA la Nota del 4 agosto 2009 n. 4274 (Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità);

VISTA la Legge 3 marzo 2009 n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità);

VALUTATA l'Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 20 marzo 2008 (Intesa in merito alle modalità e ai criteri per l'accoglienza scolastica e la presa in carico dell'alunno con disabilità); Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006 n. 185 (Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289);

VISTA la Legge 8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);

VALUTATO il Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017;

CONSIDERATI gli articoli 5, commi 3 e 4, e 7, comma 2, del Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 che hanno abrogato la legislazione precedente, modificando il comma 5 dell'articolo 12 della legge 104/92;

VISTO l'articolo 9, comma 1, del Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 che modifica alcuni articoli della Legge 104/92 (soprattutto l'art. 15, commi 10 e 11);

VISTO il D.M. n. 182/2020 "Adozione del modello nazionale del piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 – ter del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.66;

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione n. 40 del 13/01/2021 "Modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno e nuovo modello PEI ai sensi dell'Art. 7, comma 2 -ter del Decreto Legislativo 66/2017. "Decreto del Ministro dell'Istruzione 29 dicembre 2020, n. 182;

VISTO il Decreto del MIM n. 153 del 1° agosto 2023, relativo alle disposizioni correttive al Decreto Interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, recante "Adozione del modello nazionale del piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66;

VISTO il D. Lgs 3 maggio 2024, n. 62 concernente la definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato;

CONSIDERATA la Nota MIM 2789/2023 concernente la *Redazione dei PEI: nuove funzionalità nella partizione separata dell'Anagrafe nazionale studenti (ANS)* e la Nota MIM 1690/24 contenente Indicazioni per la compilazione dei Pei anche in forma digitalizzata;

VISTO il Decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, concernente Misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027;

RICHIAMATE le misure adottate dall'Istituzione scolastica in materia di trattamento di dati personali;

ESAMINATO il fascicolo personale di ciascun/a alunno/a;

DECRETA

quanto segue:

Art. 1 - COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO OPERATIVO (GLO)

Si istituiscono presso l'Istituto Comprensivo Empoli Ovest i **G**ruppi di **L**avoro **O**perativi per l'inclusione (di seguito, breviter, in sigla "***GLO***").

ll GLO è il Gruppo di Lavoro Operativo introdotto, a livello di singola istituzione scolastica per la progettazione per l'inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica (D.Lgs 96/2019, art. 8, c. 10, Modifica all'art. 9 del D.Lgs 66/2017).

Art. 2 - COMPOSIZIONE DEL GLO

Il GLO è composto dal **consiglio di classe/team docenti** e presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato. I docenti di sostegno, in quanto contitolari, fanno parte del Consiglio di classe.
Partecipano al GLO:

- **i genitori dell'alunno in condizioni di disabilità** o chi ne esercita la responsabilità genitoriale,
- **le figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica**, che interagiscono con la classe e con l'alunno con disabilità e, ai fini del necessario supporto, **l'unità di valutazione multidisciplinare** dell'ASL di residenza dell'alunno o dell'ASL nel cui distretto si trova la scuola, tramite un rappresentante designato dal Direttore sanitario della stessa.

Si intende per **figura professionale esterna alla scuola**, che interagisce con la classe o con l'alunno, l'**assistente all'autonomia ed alla comunicazione**; quale figura professionale interna i docenti referenti per le attività di inclusione o docenti con incarico nel GLI per il supporto alla classe nell'attuazione del PEI.
Il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di **esperti indicati dalla famiglia**.
La suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale.
Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del GLO anche **altri specialisti** che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento, oltre che i collaboratori scolastici che coadiuvano nell'assistenza di base.
Le funzioni di Presidente spettano al Dirigente Scolastico, che può esercitare il potere di delegare la funzione alla Funzione Strumentale Inclusione o al Coordinatore di classe o al Docente di Sostegno.
Il GLO così composto resta in carica per la durata del ciclo scolastico dell'alunno predetto; in caso di modifiche sopravvenute si provvede all' aggiornamento della composizione.
La denominazione di Gruppo di Lavoro Operativo segnala l'autonomia di questo organo dalle istituzioni da cui trae le proprie componenti, rimarcandone la pariteticità nella partecipazione delle diverse componenti.

Art. 3 - FUNZIONI DEL GLO

Il GLO svolge le seguenti funzioni:

- elaborazione e firma del PEI;
- verifica del processo d'inclusione;
- proposta della quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure di sostegno (presenza e ore dell'AAC, ecc.), tenuto conto del Profilo di Funzionamento.

Con l'approvazione del D. Lgs. 66/17 e D. Lgs. 96/19, il PEI diviene parte integrante del Progetto Individuale (di cui all'articolo 14 della Legge 8 novembre 2000 n. 328).

Il PEI esplicita le modalità di verifica e i criteri di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, nonché gli eventuali bisogni di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico, e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza educativa, all'autonomia e alla comunicazione dello studente con e al sostegno alla classe.
Per effetto del Decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170 che ha introdotto modifiche al D. Lgs. 66/17 (art. 7, comma 2, lettere g e h), il PEI deve indicare, con adeguata motivazione, il numero di ore di sostegno da assegnare alla classe.
Per gli alunni già seguiti nella stessa scuola, il PEI definitivo viene predisposto entro giugno, con possibilità di aggiornamenti nelle prime due settimane di ottobre. Per i nuovi iscritti o per le nuove certificazioni, il termine per il PEI definitivo è il 15 ottobre. Nel passaggio da un anno al successivo viene valutato prioritariamente il mantenimento delle ore di sostegno precedenti, salvo cambiamenti motivati.

Il GLO può approvare il PEI anche in assenza di una componente regolarmente convocata, quando ciò sia necessario per rispettare i termini.
Nel passaggio tra i gradi d'istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione.
Nel caso di trasferimento d'iscrizione è garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione". I tempi previsti per l'elaborazione del PEI definiscono naturalmente anche i momenti di convocazione del GLO, la cui competenza spetta alla scuola.
È compito della Dirigente Scolastica emanare la convocazione in forma di comunicazione e in tempi validi perché le varie componenti possano averne notizia e possano partecipare.

Art. 4 – TUTELA PRIVACY – ACCESSO RISTRETTO E MINIMIZZAZZIONE

Poiché il PEI contiene informazioni relative alla salute e alle condizioni di disabilità dell'alunno, che rientrano nelle categorie particolari di dati (dati sensibili) tutelate dal GDPR (Regolamento UE 2016/679), i dati del PEI possono essere conosciuti solo dal personale scolastico autorizzato (i membri del GLO – Gruppo di Lavoro Operativo) per scopi esclusivamente educativi e di inclusione.
La digitalizzazione del PEI avviene tramite canali istituzionali dedicati (come la piattaforma SIDI/MIM), nel rispetto delle informative e del consenso al trattamento dei dati richiesto alle famiglie.

Art. 5 - PUBBLICAZIONE ATTI

Il Presente provvedimento viene diffuso tramite il Sito internet di questo Istituto.

Art. 6 - COMPENSO

Ai componenti del GLO non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o qualsivoglia altro emolumento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Anna Bergantino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93